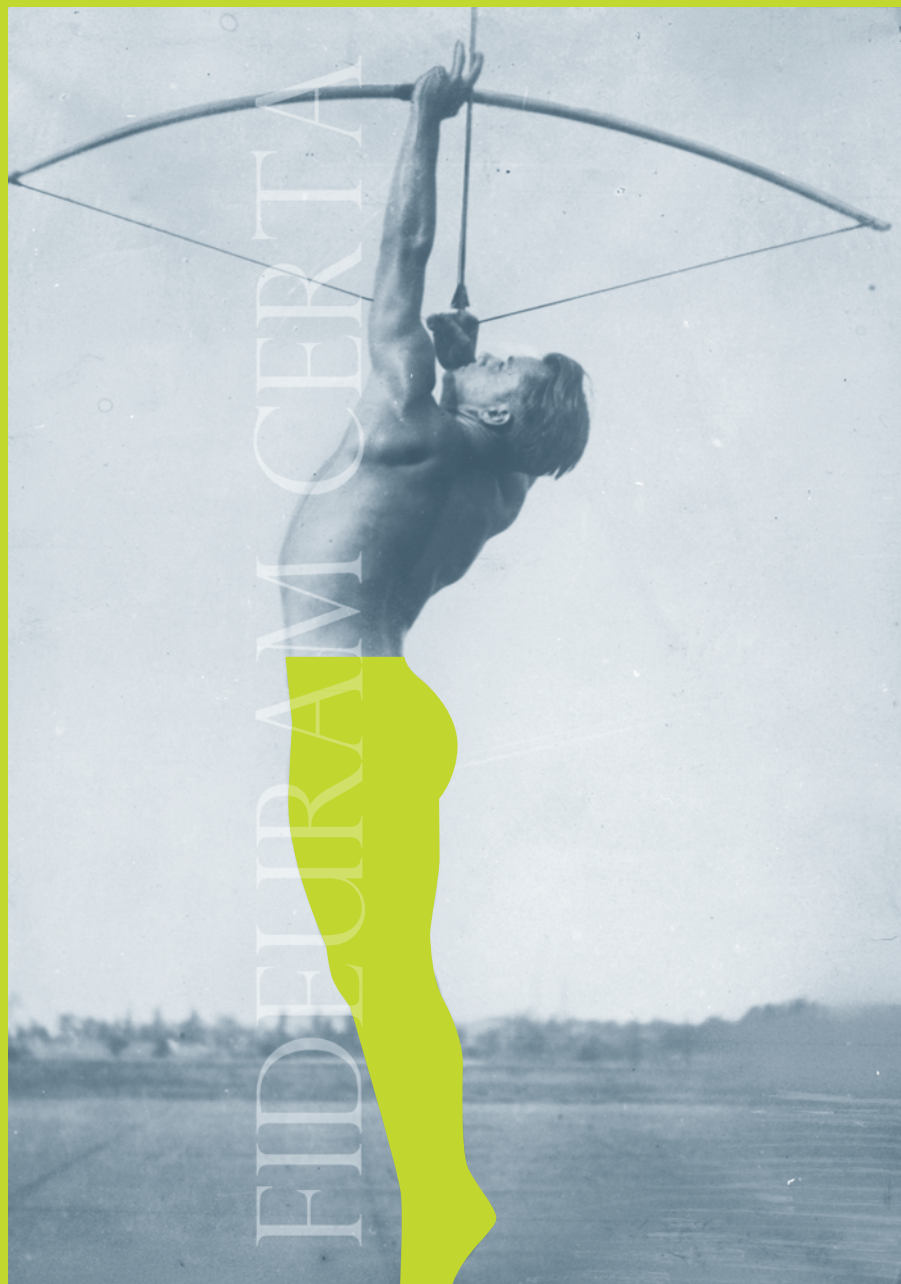




FIDEURAM
Vita

FIDEURAM CERTA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA
MISTA A PREMIO UNICO CON PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata, il Glossario e il Modulo di proposta, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.

INDICE

SCHEDA SINTETICA

1. Informazioni generali	Pag.	1
2. Caratteristiche del contratto	“	1
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	“	2
4. Costi	“	2
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della gestione separata	“	3
6. Diritto di ripensamento	“	3

NOTA INFORMATIVA

Sezione A: Informazioni sull'Impresa di assicurazione	Pag.	1
1. Informazioni generali	“	1
Sezione B: Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte	“	1
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte	“	1
3. Premi	“	2
4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili	“	2
Sezione C: Informazioni su costi, sconti e regime fiscale	“	3
5. Costi	“	3
6. Sconti	“	4
7. Regime fiscale	“	4
Sezione D: Altre informazioni sul contratto	“	5
8. Modalità di perfezionamento del contratto	“	5
9. Riscatto	“	5
10. Revoca della proposta	“	5
11. Diritto di recesso	“	6
12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione	“	6
13. Legge applicabile al contratto	“	6
14. Lingua	“	6
15. Reclami	“	6
16. Informativa in corso di contratto	“	7
17. Conflitto di interessi	“	7
Sezione E: Progetto esemplificativo delle prestazioni	“	7

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E REGOLAMENTO DEL FONDO FV VIVADUE

Sezione prima: Le prestazioni assicurate	Pag.	1
Art. 1 Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto	“	1
Art. 2 Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato	“	1
Sezione seconda: Gli aspetti contrattuali	“	1
Art. 3 La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione	“	1
Art. 4 La durata del contratto	“	1

Art. 5	L'età dell'Assicurato	“	2
Art. 6	La designazione dei Beneficiari	“	2
Sezione terza: Il premio		“	2
Art. 7	Il pagamento del premio	“	2
Art. 8	I costi gravanti sul premio	“	2
Sezione quarta: La clausola di rivalutazione		“	3
Art. 9	La rivalutazione del capitale assicurato	“	3
Sezione quinta: La risoluzione ed il riscatto del contratto		“	4
Art. 10	Il diritto di recesso dal contratto	“	4
Art. 11	Il riscatto	“	4
Sezione sesta: Le opzioni previste dal contratto		“	5
Art. 12	La conversione in rendita del capitale liquidabile alla scadenza	“	5
Sezione settima: Le altre caratteristiche del contratto		“	5
Art. 13	I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta	“	5
Art. 14	Il conflitto di interessi	“	7
Art. 15	I prestiti	“	7
Art. 16	La cessione, il pegno ed il vincolo	“	7
Art. 17	La non pignorabilità e la non sequestrabilità	“	7
Art. 18	La legge applicabile al contratto	“	7
Art. 19	Le tasse e le imposte	“	7
Art. 20	Il Foro competente	“	7
Regolamento del FONDO FV VIVADUE		“	8

GLOSSARIO

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

SCHEDA SINTETICA

(data ultimo aggiornamento: 30.05.2011)

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi, e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di assicurazione

Fideuram Vita S.p.A. - Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

L'ammontare del patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 è pari a 349 milioni di euro; il capitale sociale e le riserve patrimoniali ammontano a 357 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari a 1,18 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

1.c) Denominazione del contratto

FIDEURAM CERTA.

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una gestione separata di attivi.

1.e) Durata

È espressa in anni interi e deve essere compresa tra 8 e 25 anni, estremi inclusi. E' possibile esercitare il diritto di riscatto **trascorso almeno un anno** dalla data di decorrenza del contratto.

1.f) Pagamento dei premi

Il premio deve essere versato in unica soluzione alla stipula del contratto.

L'importo del premio unico viene stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 10.000,00 euro.

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

FIDEURAM CERTA permette di costituire nel tempo un capitale rivalutato, da corrispondere alla scadenza del contratto ovvero in caso di prematura scomparsa dell'Assicurato.

Una parte del premio unico versato viene trattenuta dalla Compagnia a fronte dei costi di acquisizione ed amministrazione del contratto e non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Per meglio comprendere il meccanismo di partecipazione agli utili si rimanda alla Sezione E della Nota informativa, nella quale è riportato uno sviluppo esemplificativo delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Compagnia è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente.

c) Opzioni contrattuali

- Conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.
- Conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per un prefissato numero di anni scelto dal Contraente e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita. Il periodo di erogazione della rendita in modo certo deve essere almeno pari a 5 anni e tale da non superare il 90° anno di età dell'Assicurato.
- Conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona fino a che questa è in vita.

FIDEURAM CERTA prevede un tasso di rendimento minimo garantito pari al 2% annuo composto, riconosciuto a partire dalla data di decorrenza del contratto ed attribuito al contratto in via definitiva con le seguenti modalità:

- in caso di riscatto anticipato ovvero in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, a partire dall'ottava ricorrenza annuale;
- in caso di decesso dell'Assicurato, alla data in cui si verifica l'evento.

Le partecipazioni agli utili, una volta dichiarate al Contraente, risultano acquisite in via definitiva.

In caso di riscatto anticipato il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dalla Sezione prima "Le prestazioni assicurate" e dalla Sezione quarta "La clausola di rivalutazione" delle Condizioni di assicurazione.

4. COSTI

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla Sezione C.**

I costi gravanti sul premio e quelli prelevati dalla gestione separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

Il Costo percentuale medio annuo è indipendente dall'età e dal sesso dell'Assicurato.

GESTIONE SEPARATA FONDO FV VIVADUE

Premio unico: € 15.000,00
 Classe di Patrimonio Assicurativo Futuro (PAF): A
 Tasso di rendimento degli attivi: 4%
 Durata: 15 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,99%
10	1,70%
15	1,67%

Durata: 20 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,99%
10	1,70%
15	1,67%
20	1,65%

Durata: 25 anni

Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,99%
10	1,70%
15	1,67%
20	1,65%
25	1,64%

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

FONDO FV VIVADUE, collegato al presente contratto, è stato costituito per effetto di un’operazione di scissione dal FONDO VIVADUE conseguente l’operazione di conferimento di un ramo d’azienda autorizzata con Provvedimento ISVAP n. 2787 del 25/03/2010. Pertanto le informazioni sul rendimento realizzato fino a tale data si riferiscono al FONDO VIVADUE.

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata FONDO VIVADUE e FONDO FV VIVADUE negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.

Anno	Rendimento realizzato gestione separata (*)	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2006	4,04%	2,44%	3,86%	2,00%
2007	3,71%	2,11%	4,41%	1,71%
2008	3,49%	1,89%	4,46%	3,23%
2009	3,56%	1,96%	3,54%	0,75%
2010	3,71%	2,11%	3,35%	1,55%

(*) Rendimento realizzato nel periodo 01/01 - 31/12.

Attenzione: I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota informativa.

Fideuram Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale
 Ciro Beffi

NOTA INFORMATIVA

(data ultimo aggiornamento: 30.05.2011)

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. INFORMAZIONI GENERALI

Fideuram Vita S.p.A. è una Compagnia di assicurazione del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Sede legale:	Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – ITALIA tel. +39 06.3571.1 - fax +39 06.3571.4509
Sito Internet:	www.fideuramvita.it
Indirizzo di posta elettronica:	relazionicienti@fideuramvita.it

Fideuram Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2786 del 25/03/2010 ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al numero 1.00175.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Nel corso della durata del contratto, FIDEURAM CERTA offre le prestazioni e le garanzie di seguito indicate. Per durata del contratto si intende l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto stesso.

La durata del contratto è espressa in anni interi e deve essere compresa tra 8 e 25 anni, estremi inclusi; viene scelta dal Contraente al momento della stipula del contratto e non è modificabile successivamente.

Prestazione in caso di vita dell'Assicurato

Se alla scadenza del contratto l'Assicurato sarà in vita, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale, pari al premio versato al netto dei costi indicati al successivo paragrafo 5.1.1, rivalutato fino alla suddetta data di scadenza con le modalità e le garanzie descritte al successivo punto 4.

Il capitale rivalutato all'ottava ricorrenza annuale di contratto, che costituisce la base per le successive rivalutazioni annuali, non potrà in ogni caso risultare inferiore al capitale assicurato iniziale rivalutato fino a tale data al tasso del 2% annuo composto.

Il capitale rivalutato ad ogni successiva ricorrenza annuale di contratto non potrà, in ogni caso, risultare inferiore al capitale assicurato consolidato all'ottava ricorrenza annuale di contratto ulteriormente rivalutato al tasso del 2% annuo composto fino alla ricorrenza annuale considerata.

Prestazione in caso di morte dell'Assicurato

In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata del contratto, la Compagnia si impegna a corrispondere immediatamente ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale sopra definito, rivalutato fino alla data del decesso dell'Assicurato con le modalità e le garanzie descritte al successivo punto 4.

Il capitale rivalutato all'ottava ricorrenza annuale di contratto e ad ogni ricorrenza annuale successiva è quello descritto per la prestazione in caso di vita dell'Assicurato. In ogni caso il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non potrà mai essere inferiore al capitale assicurato iniziale rivalutato al tasso del 2% annuo composto fino alla data del decesso.

Opzioni Contrattuali

La prestazione in caso di vita dell'Assicurato può essere convertita, a scelta del Contraente, in una delle seguenti prestazioni rivalutabili:

- rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- rendita certa per un numero di anni scelto dal Contraente e successivamente vitalizia, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile su un'altra persona, scelta dal Contraente, da corrispondere finché quest'ultima sarà in vita.

Per i dettagli sulle prestazioni si rinvia alla Sezione prima "Le prestazioni assicurate" e alla Sezione sesta "Le opzioni previste da contratto" delle Condizioni di assicurazione.

3. PREMI

Il premio deve essere versato in unica soluzione alla stipula del contratto ed è determinato in relazione all'importo delle prestazioni assicurate.

L'importo del premio deve essere indicato dal Contraente nella proposta di assicurazione e non può essere inferiore a 10.000,00 euro.

Non sono ammessi ulteriori versamenti di premio oltre a quello effettuato alla stipula del contratto.

Per il pagamento del premio sono ammessi i seguenti mezzi di pagamento: assegni bancari o circolari, bonifici, addebiti su c/c presso Banca Fideuram S.p.A. e girofondi da liquidazione di fondi d'investimento collocati da Banca Fideuram S.p.A..

4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

FIDEURAM CERTA fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita collegate al FONDO FV VIVADUE, le cui caratteristiche sono dettagliatamente descritte nel Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di assicurazione, a cui si rimanda.

Tasso di rivalutazione

La Compagnia determina, entro la fine del mese che precede quello in cui cade ciascuna ricorrenza annuale del contratto, il tasso di rivalutazione da attribuire per quell'anno al contratto, ottenuto sottraendo dal rendimento medio del FONDO FV VIVADUE una misura fissa pari a 1,6 punti percentuali.

Nel caso in cui il tasso di rivalutazione, così calcolato, risulti uguale a zero oppure negativo, per quell'anno non si effettuerà la rivalutazione del capitale assicurato.

Rivalutazione del capitale assicurato

Sulla base del tasso di rivalutazione sopra definito, il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni ricorrenza annuale di contratto con le modalità di seguito specificate:

- nei primi 7 anni di durata del contratto, si considera il capitale assicurato alla precedente ricorrenza annuale capitalizzato per un anno al tasso di rivalutazione;
- all'ottavo anno di durata del contratto, si considera il massimo tra:
 - il capitale assicurato alla precedente ricorrenza annuale capitalizzato per un anno al tasso di rivalutazione;
 - il capitale assicurato iniziale capitalizzato per 8 anni al tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo composto;

- negli anni di durata del contratto successivi all'ottavo si considera il massimo tra:
 - il capitale assicurato alla precedente ricorrenza annuale capitalizzato per un anno al tasso di rivalutazione;
 - il capitale assicurato al termine dell'ottavo anno di contratto capitalizzato al tasso di rendimento minimo garantito del 2% annuo composto per il numero di anni trascorsi a partire da tale termine.

I capitali aggiuntivi maturati per effetto della rivalutazione ad ogni ricorrenza annuale sono definitivamente riconosciuti al contratto (consolidamento) di anno in anno e costituiscono la base per le future rivalutazioni. Pertanto il capitale assicurato nel periodo di durata del contratto non può mai diminuire.

La modalità di calcolo della rivalutazione delle prestazioni assicurate è descritta analiticamente nella Sezione quarta "La clausola di rivalutazione" delle Condizioni di assicurazione.

Per un maggior dettaglio sugli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate si rimanda alla Sezione E "Progetto esemplificativo delle prestazioni" della presente Nota informativa. La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui lo stesso è informato che il contratto è concluso.

C. INFORMAZIONI SU COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. COSTI

5.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

Al premio versato dal Contraente è applicato un costo (caricamento) variabile in funzione della classe di Patrimonio Assicurativo Futuro (PAF) assegnata al contratto.

La classe di PAF viene attribuita al momento della stipula del contratto in base all'importo del premio unico versato ed al potenziale di investimento da parte del Contraente in altri contratti assicurativi della Compagnia, con le modalità di seguito indicate:

- Classe A: importo complessivo inferiore a 100.000,00 euro;
Classe B: importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro ma inferiore a 300.000,00 euro;
Classe C: importo complessivo pari o superiore a 300.000,00 euro.

Nella tabella seguente sono riportate le percentuali di caricamento da applicare al premio versato in funzione della classe di PAF attribuita al contratto.

Classe di PAF	Caricamento (% del premio)
A	1,0
B	0,5
C	0,0

Il caricamento è comprensivo delle spese di emissione del contratto, quantificate in 50,00 euro.

5.1.2 Costi per riscatto

In caso di riscatto totale o parziale del contratto, viene trattenuto un costo, variabile in funzione degli anni interamente trascorsi dalla decorrenza del contratto. Nella seguente tabella sono riportati i costi da applicare al capitale liquidabile:

Anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto	Costo del riscatto (%)
1	1,50
2	1,35
3	1,20
4	1,05
5	0,90
6	0,75
7	0,60
8 e oltre	0,00

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Dal rendimento medio realizzato dal FONDO FV VIVADUE viene trattenuta la seguente commissione:

Commissione trattenuta annualmente	1,6 punti percentuali
---------------------------------------	-----------------------

Il rendimento medio del FONDO FV VIVADUE tiene conto altresì degli oneri direttamente correlati alle operazioni di investimento e disinvestimento (bolli etc.).

Di seguito viene data evidenza della quota parte dei costi sopra indicati percepita in media dagli intermediari:

Tipologia di costo	Quota parte percepita in media dagli intermediari
Costi gravanti sul premio	75%
Costi per riscatto	30%
Commissioni di gestione	59%

6. SCONTI

I caricamenti indicati al paragrafo 5.1.1 non vengono applicati se il Contraente è:

- ◆ dipendente, consigliere o sindaco della Compagnia o di sua controllata;
- ◆ dipendente, consigliere o sindaco di Banca Fideuram S.p.A. o di sua controllata;
- ◆ *private banker* di Banca Fideuram S.p.A..

7. REGIME FISCALE

Il regime fiscale di seguito descritto è quello che si applica alla data di redazione della presente Nota informativa nel caso in cui il Contraente e i Beneficiari delle prestazioni assicurate siano persone fisiche o enti non commerciali.

Regime fiscale applicabile al premio

Il premio versato dal Contraente non è deducibile dal reddito imponibile e non beneficia di alcuna detrazione di imposta.

Tassazione delle somme corrisposte in caso di morte dell'Assicurato

Le somme pagate dalla Compagnia in caso di morte dell'Assicurato non sono soggette ad imposizione fiscale.

Tassazione delle somme corrisposte in caso di vita dell'Assicurato

Le somme pagate dalla Compagnia in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%, prevista dall'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, applicata alla differenza, se positiva, tra l'ammontare del capitale percepito e i premi corrisposti dal Contraente.

Tassazione delle somme corrisposte in caso di riscatto totale o parziale

Le somme corrisposte in caso di riscatto totale o parziale sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 12,50%, ai sensi dell'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, applicata alla differenza, se positiva, fra importo da corrispondere e premi versati oggetto di riscatto ai sensi dell'art. 45, comma 4 del TUIR.

In caso di riscatto parziale, l'ammontare dei premi (da porre a confronto con il valore di riscatto) viene rettificato in funzione del rapporto tra il capitale erogato ed il valore economico della polizza alla data del riscatto.

Tassazione della rendita d'opzione

Il capitale liquidabile oggetto di conversione in rendita è assoggettato all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con le stesse modalità indicate per il riscatto totale del contratto (art. 45, comma 4 del TUIR). La rendita d'opzione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

I rendimenti maturati durante il periodo di erogazione della rendita sono soggetti annualmente all'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura del 12,50%, prevista dall'art. 26-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, applicata alla differenza, se positiva, tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto si intende concluso e quindi perfezionato nel giorno in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio unico indicato nella proposta di assicurazione.

Le modalità di perfezionamento del contratto e della decorrenza delle coperture assicurative sono indicate all'Art. 3 "La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione" delle Condizioni di assicurazione.

9. RISCATTO

Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché sia trascorso **almeno un anno dalla decorrenza del contratto**.

Il riscatto parziale può essere richiesto per importi di almeno 1.000,00 euro, a condizione che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a 1.000,00 euro. L'importo richiesto dal Contraente si intende sempre al lordo delle ritenute fiscali e delle penali di riscatto.

La richiesta di riscatto deve essere inoltrata dal Contraente alla Compagnia utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Compagnia stessa.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale o parziale è determinato con le modalità indicate all'Art. 11 "Il riscatto" delle Condizioni di assicurazione ed applicando i costi indicati al precedente punto 5.1.2 della Nota informativa.

Va comunque tenuto presente che il capitale liquidabile in caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, per effetto dei costi, potrebbe essere inferiore al premio versato.

Informazioni relative ai valori di riscatto totale o parziale possono essere richieste alla Compagnia, direttamente o tramite il proprio *private banker* di Banca Fideuram S.p.A., telefonando al Servizio Assistenza Clienti al **Numero Verde 800.537.537** oppure scrivendo a:

Fideuram Vita S.p.A. - Relazioni Clienti

Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia

fax: +39 06.3571.4509 e-mail: relazionicienti@fideuramvita.it

Si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione E della presente Nota informativa per una illustrazione dell'evoluzione del valore di riscatto; i valori riferibili alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

10. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente ha diritto di **revocare la proposta di assicurazione fino alla data di conclusione del contratto**, dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a:

Fideuram Vita S.p.A. – Via Ennio Quirino Visconti 80 – 00193 Roma – Italia

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, provvede alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal Contraente.

La data di effetto della revoca coincide con la data di spedizione della lettera raccomandata A.R..

11. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), può **recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data in cui il Contraente ha ricevuto conferma della conclusione dello stesso**, dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A. R. indirizzata a:

Fideuram Vita S.p.A. – Via Ennio Quirino Visconti 80 – 00193 Roma – Italia

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia rimborserà al Contraente un importo pari al premio versato **al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto**, indicate nella proposta di assicurazione ed al paragrafo 5.1.1 della presente Nota informativa.

12. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA COMPAGNIA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE

La documentazione che il Contraente e/o i Beneficiari delle prestazioni sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione è indicata all'Art. 13 "I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta" delle Condizioni di assicurazione. La Compagnia, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata al suddetto Art. 13.

Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Si ricorda che l'art. 2952 del codice civile dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto sui cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta ovvero dell'invio dell'ulteriore documentazione necessaria per istruire le pratiche di liquidazione entro i suddetti termini, le somme spettanti saranno devolute al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie secondo quando disposto dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

13. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al contratto si applica la legge italiana.

14. LINGUA

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le Parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

15. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a:

Fideuram Vita S.p.A. - Relazioni Clienti

Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia

fax: +39 06.3571.4509 e-mail: relazionicienti@fideuramvita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono +39 06.42.133.1, fax +39 06.42.133.745 oppure +39 06.42.133.353.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/financeservices-retail/finnet/index_en.htm).

In relazione all'interpretazione ed esecuzione del contratto resta ferma la competenza dell'Autorità giudiziaria.

In ogni caso, il Cliente che volesse ottenere informazioni in merito alla sua polizza può contattare l'Assistenza Clienti, **Numero Verde 800-537.537**, servizio appositamente istituito dalla Compagnia che è a disposizione per fornire tutti i chiarimenti utili.

16. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Compagnia si impegna ad inviare al Contraente le seguenti comunicazioni:

- a) successivamente alla data di conclusione del contratto:
 - ◆ tutti i dati relativi al versamento del premio (importo del premio unico versato e data di valuta del corrispondente mezzo di pagamento utilizzato, coincidente con la data di decorrenza del contratto);
 - ◆ Nota di copertura;
- b) entro 60 giorni da ogni ricorrenza annuale di contratto, un estratto conto contenente informazioni in relazione all'importo del premio versato, del capitale assicurato rivalutato e della misura della rivalutazione;
- c) al più tardi 60 giorni prima della data prevista per l'esercizio delle opzioni, tutte le informazioni necessarie all'esercizio delle opzioni stesse.

17. CONFLITTO DI INTERESSI

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, può trovarsi in situazione di conflitto di interesse in relazione a rapporti intrattenuti con altre Società appartenenti al medesimo Gruppo societario Intesa Sanpaolo, per la gestione degli investimenti ovvero per la consulenza e la custodia degli investimenti stessi.

La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili rispetto alla media del mercato.

Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli assicurati ed il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della gestione separata.

La Compagnia si è dotata di procedure e di normative interne atte ad individuare e regolamentare le situazioni operative che possono dare luogo a potenziali conflitti di interesse originati da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di Società del Gruppo.

In particolare la Compagnia si è dotata di specifiche procedure per la trattazione di affari e rapporti contrattuali con le altre parti correlate del Gruppo, in modo da rilevare in tali accordi – prima della loro attuazione – la presenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi degli assicurati e regolarli di conseguenza.

Le misure organizzative adottate consentono di attuare un meccanismo costante di censimento e di analisi preventiva delle situazioni "sensibili" su cui la Compagnia pone in essere le eventuali cautele o le limitazioni operative volte a escludere il rischio di pregiudizio a discapito dei Contraenti.

Le procedure sono sottoposte a revisione periodica da parte della Compagnia che ne verifica l'efficacia e l'adeguatezza in rapporto al mutare degli assetti organizzativi e dei requisiti normativi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata del contratto, e in base ad un caricamento pari all'1% del premio versato (corrispondente alla classe di PAF A).

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- A) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente;
- B) **una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4%.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che la **Compagnia è tenuta a corrispondere** in base alle Condizioni di Assicurazione, e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguiti dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

I valori, espressi in euro, riportati nelle seguenti tabelle sono indipendenti dal sesso e dall'età dell'Assicurato, e sono indicati al lordo degli oneri fiscali.

SVILUPPO DEL PREMIO, DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO: 2%

Anni trascorsi	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno (*)
1	35.000,00	34.650,00	35.343,00	34.130,25
2		34.650,00	36.049,86	34.182,23
3		34.650,00	36.770,86	34.234,20
4		34.650,00	37.506,27	34.286,18
5		34.650,00	38.256,40	34.338,15
6		34.650,00	39.021,53	34.390,13
7		34.650,00	39.801,96	34.442,10
8		40.598,00	40.598,00	40.598,00
9		41.409,96	41.409,96	41.409,96
10		42.238,16		

(*) è calcolato considerando che il riscatto avvenga immediatamente all'inizio dell'anno seguente.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica, per effetto delle penali di riscatto indicate al paragrafo 5.1.2.

Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito al termine dell'ottavo anno. A tale data, infatti, viene consolidato il rendimento minimo garantito del 2% annuo composto, pari ad un tasso di rivalutazione del capitale assicurato iniziale del 17,17%.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%
- Commissione di gestione: 1,6 punti percentuali
- Tasso di rivalutazione: 2,40%

Anni trascorsi	Premio unico	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale caso morte alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno (*)
1	35.000,00	35.481,60	35.481,60	34.949,38
2		36.333,16	36.333,16	35.842,66
3		37.205,15	37.205,15	36.758,69
4		38.098,08	38.098,08	37.698,05
5		39.012,43	39.012,43	38.661,32
6		39.948,73	39.948,73	39.649,11
7		40.907,50	40.907,50	40.662,05
8		41.889,28	41.889,28	41.889,28
9		42.894,62	42.894,62	42.894,62
10		43.924,09		

(*) è calcolato considerando che il riscatto avvenga immediatamente all'inizio dell'anno seguente.

Fideuram Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Rappresentante Legale
Ciro Beffi

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E REGOLAMENTO DEL FONDO FV VIVADUE

(data ultimo aggiornamento: 01.12.2010)

Le presenti Condizioni di assicurazione si applicano al contratto di assicurazione sulla vita mista a premio unico e a capitale rivalutabile denominato **Fideuram Certa**.

SEZIONE PRIMA LE PRESTAZIONI ASSICURATE

Art. 1 – Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto, la Compagnia si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale rivalutato fino alla suddetta data di scadenza con le modalità e le garanzie indicate all'Art. 9 "La rivalutazione del capitale assicurato".

Il capitale assicurato iniziale è pari al premio unico versato dal Contraente diminuito dei costi indicati al successivo Art. 8 "I costi gravanti sul premio".

Art. 2 – Il capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza del contratto, la Compagnia si impegna a corrispondere immediatamente ai Beneficiari designati il capitale assicurato iniziale, definito al precedente Art. 1 "Il capitale liquidabile alla scadenza del contratto", rivalutato fino alla data di decesso dell'Assicurato con le modalità e le garanzie indicate all'Art. 9 "La rivalutazione del capitale assicurato".

La Compagnia garantisce un capitale minimo pari al capitale assicurato iniziale rivalutato fino alla data di decesso dell'Assicurato con un tasso di rivalutazione del 2% annuo composto.

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

SEZIONE SECONDA GLI ASPETTI CONTRATTUALI

Art. 3 – La conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio unico indicato nella proposta di assicurazione. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

L'entrata in vigore dell'assicurazione è posta alle ore 24.00 del giorno di conclusione del contratto e coincide con la decorrenza dello stesso.

Art. 4 – La durata del contratto

La durata del contratto è il periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.

La durata è scelta dal Contraente alla stipula del contratto e non può essere successivamente modificata.

La durata è espressa in anni interi e non potrà essere inferiore a 8 anni né superiore a 25 anni.

Art. 5 – L'età dell'Assicurato

L'età dell'Assicurato alla data di scadenza del contratto non potrà risultare superiore a 90 anni.

Art. 6 – La designazione dei Beneficiari

Ai sensi degli artt. 1920 e 1921 del codice civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e che in caso di pluralità di Beneficiari, salvo diversa indicazione del Contraente che faccia espressa menzione della presente polizza, la Compagnia ripartirà tra loro la prestazione assicurata in parti uguali.

Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari cui corrispondere le prestazioni assicurate indicate alla precedente Sezione Prima "Le prestazioni assicurate".

Tale designazione è revocabile e modificabile in qualsiasi momento ad eccezione dei casi di seguito indicati:

- ◆ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio. Pertanto il riscatto, la costituzione in pegno o vincolo e comunque qualsiasi altro atto dispositivo del contratto, potranno essere effettuati solo con il consenso scritto dei Beneficiari;
- ◆ da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;
- ◆ dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Le eventuali modifiche e/o revoche della designazione di beneficio devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento; a pena l'inefficacia della designazione, ai fini dell'attribuzione della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo", la disposizione del Contraente deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza. In caso di inefficacia rimane in vigore la precedente attribuzione disposta dal Contraente o, in mancanza, l'assorbimento del contratto nel patrimonio ereditario del Contraente stesso.

SEZIONE TERZA IL PREMIO

Art. 7 – Il pagamento del premio

Il premio è corrisposto dal Contraente in unica soluzione. L'importo del premio è stabilito dal Contraente e non può essere inferiore a 10.000,00 euro.

Il pagamento del premio è condizione essenziale per la conclusione del contratto e l'entrata in vigore dell'assicurazione.

Non sono consentiti ulteriori versamenti di premio oltre quello effettuato alla stipula del contratto.

A fronte del pagamento del premio la Compagnia garantisce un capitale assicurato iniziale pari al premio unico versato dal Contraente diminuito dei costi indicati al successivo Art. 8 "I costi gravanti sul premio".

Art. 8 – I costi gravanti sul premio

Sul premio gravano i costi per l'acquisizione e l'amministrazione del contratto (caricamenti).

I caricamenti che la Compagnia preleva dal premio versato dal Contraente variano in funzione della classe di Patrimonio Assicurativo Futuro (PAF) assegnata al contratto.

La classe di PAF viene attribuita al momento della stipula del contratto in base all'importo del premio unico versato ed al potenziale di investimento da parte del Contraente in altri contratti assicurativi della Compagnia, con le seguen-

ti modalità:

- Classe A: importo complessivo inferiore a 100.000,00 euro;
Classe B: importo complessivo pari o superiore a 100.000,00 euro ma inferiore a 300.000,00 euro;
Classe C: importo complessivo pari o superiore a 300.000,00 euro.

Nella tabella seguente sono riportate le percentuali di caricamento da applicare al premio versato in funzione della classe di PAF attribuita al contratto.

Classe di PAF	Caricamento (% del premio)
A	1,0
B	0,5
C	0,0

SEZIONE QUARTA LA CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Art. 9 – La rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato verrà rivalutato mediante il riconoscimento di un capitale aggiuntivo.

Il capitale aggiuntivo si ottiene applicando il tasso di rivalutazione, più avanti definito, al capitale assicurato iniziale aumentato dei capitali aggiuntivi eventualmente riconosciuti fino alla precedente ricorrenza annuale del contratto.

Il tasso di rivalutazione viene determinato come segue:

- si considera il rendimento della gestione speciale FONDO FV VIVADUE conseguito nei 12 mesi di calendario che precedono il terzo mese di calendario antecedente quello in cui cade la ricorrenza annuale del contratto;
- si sottrae da tale rendimento la commissione annua di gestione pari a 1,6 punti percentuali.

Nel caso in cui il tasso di rivalutazione così calcolato risulti uguale a zero oppure negativo, per quell'anno non si effettuerà la rivalutazione del capitale assicurato.

Al termine dell'ottavo anno di assicurazione il capitale assicurato, rivalutato in base al meccanismo di rivalutazione sopra descritto, non potrà comunque risultare inferiore al capitale assicurato iniziale capitalizzato al tasso di rivalutazione minimo garantito dal contratto, pari al 2% annuo composto.

Ad ogni ricorrenza annuale di contratto successiva all'ottavo il capitale assicurato, rivalutato in base al meccanismo di rivalutazione sopra descritto, non potrà comunque risultare inferiore al capitale assicurato rivalutato alla fine dell'ottavo anno di assicurazione capitalizzato al tasso di rivalutazione minimo garantito dal contratto, pari al 2% annuo composto.

In caso di morte dell'Assicurato ed in caso di riscatto del contratto, verrà riconosciuto un ulteriore capitale aggiuntivo pro-rata temporis, con riferimento al periodo intercorso tra l'ultima ricorrenza annuale di contratto e la data di decesso dell'Assicurato o la data di effetto del riscatto. Il tasso annuo di rivalutazione è calcolato utilizzando il tasso di rendimento della gestione speciale FONDO FV VIVADUE rilevato per i contratti la cui ricorrenza annuale di contratto cade nel mese in cui è avvenuto il decesso dell'Assicurato o il riscatto del contratto.

La Compagnia darà annualmente comunicazione al Contraente della rivalutazione del capitale assicurato, con indicazione del tasso di rivalutazione e dell'importo del capitale aggiuntivo riconosciuto.

SEZIONE QUINTA

LA RISOLUZIONE ED IL RISCOATTO DEL CONTRATTO

Art. 10 – Il diritto di recesso dal contratto

Il Contraente, ai sensi dell'art. 177 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione che il contratto è concluso. Il recesso deve essere comunicato alla Compagnia con lettera raccomandata A.R. contenente gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della lettera raccomandata che risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata la Compagnia rimborserà al Contraente il premio versato al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto, già quantificate in 50,00 euro.

Art. 11 – Il riscatto

Il Contraente può chiedere di riscattare totalmente o parzialmente il contratto, purché sia trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto.

La richiesta di riscatto deve essere inoltrata dal Contraente alla Compagnia utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Compagnia stessa.

La data di effetto del riscatto coincide con la data in cui la Compagnia ha ricevuto la relativa documentazione indicata all'Art. 13 "I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta".

A) Riscatto totale

Il riscatto totale comporta l'estinzione del contratto dalla data di effetto del riscatto sopra indicata.

L'importo liquidabile in caso di riscatto totale è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data di effetto del riscatto, moltiplicato per il coefficiente riportato nella seguente tabella in corrispondenza del numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.

Anni interi trascorsi dalla decorrenza del contratto	Coefficienti di riscatto
1	0,9850
2	0,9865
3	0,9880
4	0,9895
5	0,9910
6	0,9925
7	0,9940
8 e oltre	1,0000

B) Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere la liquidazione di una parte del capitale assicurato per importi di almeno 1.000,00 euro, a condizione che il capitale assicurato residuo non risulti inferiore a 1.000,00 euro.

Il capitale assicurato residuo si ottiene sottraendo il capitale assicurato oggetto di riscatto dal capitale rivalutato alla data di effetto del riscatto, quale risulta prima di tale operazione.

L'importo liquidabile in caso di riscatto parziale è determinato sulla base dei criteri descritti al precedente punto A) per il riscatto totale, con riferimento alla parte del capitale assicurato oggetto di riscatto.

Il riscatto parziale non comporta l'estinzione del contratto. Le prestazioni assicurate e le relative garanzie di minimo verranno riproporzionate in funzione del capitale assicurato oggetto di riscatto e della data di effetto dell'operazione.

Informazioni relative ai valori di riscatto totale o parziale possono essere richieste alla Compagnia, direttamente o tramite il proprio *private banker* di Banca Fideuram S.p.A., telefonando al Servizio Assistenza Clienti al **Numero Verde 800.537.537** oppure scrivendo al seguente indirizzo:

Fideuram Vita S.p.A. - Relazioni Clienti
Via Ennio Quirino Visconti, 80 – 00193 Roma – Italia
fax: +39 06.3571.4509 e-mail: relazionicienti@fideuramvita.it

SEZIONE SESTA

LE OPZIONI PREVISTE DAL CONTRATTO

Art. 12 – La conversione in rendita del capitale liquidabile alla scadenza

Il Contraente ha la facoltà di richiedere che alla scadenza del contratto il capitale liquidabile in caso di sopravvivenza dell'Assicurato venga convertito in una delle seguenti rendite d'opzione rivalutabili:

- rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- rendita pagabile in modo certo per un prefissato numero di anni (a scelta del Contraente e comunque non inferiore a 5 e non oltre il raggiungimento del 90° anno di età dell'Assicurato) e successivamente vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- rendita vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, totalmente o parzialmente, su una persona designata dal Contraente alla data di richiesta della conversione, finché è in vita. La percentuale di reversibilità è scelta dal Contraente e non può essere inferiore al 50%.

La rendita d'opzione verrà corrisposta, a scelta del Contraente, in rate posticipate aventi cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

La richiesta di conversione in rendita deve essere inoltrata per iscritto alla Compagnia, utilizzando l'apposito modulo fornito dalla stessa, al più tardi 90 giorni prima della scadenza del contratto. Tale richiesta potrà essere effettuata purché l'età dell'Assicurato alla scadenza del contratto sia compresa tra 55 e 85 anni.

La Compagnia darà seguito alla richiesta pervenuta solo nel caso in cui il capitale assicurato rivalutato alla scadenza del contratto risulti almeno pari a 3.000,00 euro e la singola rata di rendita d'opzione prescelta dal Contraente, determinata con i criteri descritti più avanti, risulti almeno pari a 500,00 euro.

La rendita annua d'opzione si ottiene dividendo il capitale assicurato rivalutato alla scadenza del contratto, al netto di ogni onere fiscale, per il relativo coefficiente di conversione in rendita. Tali coefficienti saranno quelli calcolati sulle basi tecniche di tariffa di più recente comunicazione all'ISVAP.

A seguito dell'esercizio dell'opzione in rendita la Compagnia comunica al Contraente, entro la data di scadenza del contratto, i coefficienti di conversione da utilizzare per il calcolo della rendita d'opzione, con l'indicazione del relativo tasso tecnico di tariffa e del tasso di rendimento minimo garantito, nonché la clausola di rivalutazione applicabile alla rendita d'opzione ed il regolamento della relativa gestione speciale.

La rendita d'opzione non potrà essere riscattata durante il periodo del suo godimento.

SEZIONE SETTIMA

LE ALTRE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 13 – I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta

Per poter dar corso a tutti i pagamenti previsti dalle Condizioni di assicurazione debbono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare la Compagnia richiede, qualora non consegnati precedentemente, la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Contraente e dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, ed inoltre:

a) per i pagamenti conseguenti all'esercizio del diritto di recesso dal contratto:

- ◇ richiesta firmata dal Contraente e spedita mediante lettera raccomandata A.R.;

b) per i pagamenti conseguenti al riscatto totale o parziale:

- ◇ richiesta di liquidazione, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia, sottoscritta dal Contraente;

c) per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato:

- ◇ richiesta di liquidazione sottoscritta da ciascun Beneficiario con l'indicazione del proprio domicilio;

- ◇ certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice (con indicazione della data di nascita);

- ◇ certificato medico attestante le cause del decesso dell'Assicurato, rilasciato dal medico o dal presidio ospedaliero che ne ha constatato il decesso;

- ◇ se l'Assicurato non ha lasciato testamento:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e indicante, qualora risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);

- ◇ se l'Assicurato ha lasciato testamento:

- copia autentica del testamento o verbale di pubblicazione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata attestante che tale testamento è l'ultimo da ritenersi valido e non impugnato e indicante, qualora risultino Beneficiari della polizza, i suoi eredi legittimi, la loro data di nascita e capacità di agire e il loro grado di parentela con l'Assicurato (con la specifica indicazione che tali eredi legittimi sono gli unici e che non vi sono altri soggetti cui la legge attribuisce diritto o quote di eredità);

- ◇ nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci, ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;

- ◇ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;

d) per i pagamenti in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto:

- ◇ richiesta di liquidazione, redatta su apposito modulo fornito dalla Compagnia, sottoscritta da ciascun Beneficiario;

- ◇ fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di ciascun Beneficiario;

- ◇ nel caso vi siano Beneficiari minori e/o incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori e/o agli incapaci, ed esoneri la Compagnia da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;

e) per i pagamenti conseguenti all'esercizio dell'opzione di conversione in rendita:

- ◇ tutti i documenti di cui al precedente punto d);

- ◇ indicazione da parte del Contraente, su apposito modulo fornito dalla Compagnia, della tipologia di rendita, della rateazione e delle modalità di pagamento della rendita stessa, nonché delle eventuali informazioni concernenti, se previsto, il secondo Assicurato;

- ◇ dichiarazione di esistenza in vita dell'Assicurato da rilasciarsi in forma di autocertificazione, da presentare una volta l'anno in coincidenza con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia. Quest'ultimo documento può essere sostituito dal certificato rilasciato dal medico abituale dell'Assicurato, in data coincidente con la ricorrenza annuale della rendita vitalizia, che attesti l'esistenza in vita dell'Assicurato a tale data.

Nel caso in cui il Beneficiario della prestazione sia una persona giuridica è necessario produrre documentazione attestante la qualifica di Legale Rappresentante.

La Compagnia si riserva di richiedere ulteriori documenti oltre quelli riportati nel presente articolo in caso di contenzioso in merito ai diritti derivanti dal contratto, denuncia penale o processo in corso, pegno, vincolo, fallimento o altra procedura concorsuale, furto, smarrimento o distruzione di documenti depositati presso la Compagnia o archiviati presso terzi abilitati, oppure in presenza di qualsiasi evento che non consenta alla Compagnia l'esatta individuazione degli aventi diritto.

In ogni caso, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documen-

tazione completa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei destinatari del pagamento, calcolati al saggio legale in vigore.

Art. 14 – Il conflitto di interessi

La Compagnia, nell'espletamento delle attività connesse alla gestione dei contratti, si pone in una situazione di conflitto di interessi in relazione a rapporti intrattenuti con Società del Gruppo derivanti dalla gestione degli investimenti ovvero da rapporti di consulenza e di custodia degli investimenti stessi.

La Compagnia, pur in presenza di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti, negoziando le migliori condizioni possibili. Le eventuali utilità ricevute in virtù di tali accordi vengono integralmente riconosciute agli assicurati ed il loro ammontare è riportato nel rendiconto annuale della gestione separata.

Art. 15 – I prestiti

Sul presente contratto non sono consentite operazioni di prestito.

Art. 16 – La cessione, il pegno ed il vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il presente contratto così come può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci dal momento in cui la Compagnia, ricevuta comunicazione scritta della richiesta di cessione del contratto ovvero dell'avvenuta costituzione in pegno ovvero del vincolo, ne effettua annotazione in polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, l'operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall'art. 2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 17 – La non pignorabilità e la non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del codice civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Art. 18 – La legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana, le cui disposizioni si applicano per quanto non disciplinato dalle presenti Condizioni di Assicurazione.

Art. 19 – Le tasse e le imposte

Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e degli altri aventi diritto.

Art. 20 – Il Foro competente

Foro competente per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

REGOLAMENTO DEL FONDO FV VIVADUE

1. Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Compagnia, con criteri conformi alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n. 71 del 26 marzo 1987 e ad eventuali successive disposizioni. Essa viene contraddistinta con il nome di "FONDO FV VIVADUE".
Il valore delle attività gestite sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le polizze che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di "FONDO FV VIVADUE".
2. La gestione di "FONDO FV VIVADUE" è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D.LGS. N. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza di "FONDO FV VIVADUE" al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a "FONDO FV VIVADUE", il rendimento medio di "FONDO FV VIVADUE" realizzato nell'esercizio, quale descritto al seguente punto 4, e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche, quale richiesta al punto 1.
3. L'esercizio di "FONDO FV VIVADUE" da sottoporre a certificazione coincide con l'anno solare.
4. All'inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio di "FONDO FV VIVADUE", realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti, rapportando il risultato finanziario di "FONDO FV VIVADUE" al valore medio degli investimenti di "FONDO FV VIVADUE".
Per risultato finanziario di "FONDO FV VIVADUE" si devono intendere i proventi finanziari conseguiti da "FONDO FV VIVADUE" – compresi gli utili e le perdite di realizzo – di competenza del periodo considerato, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività in "FONDO FV VIVADUE" e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione in "FONDO FV VIVADUE" per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per il valore medio degli investimenti di "FONDO FV VIVADUE" si intende la somma della giacenza media nel periodo considerato dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media nel periodo degli investimenti in titoli e della consistenza media nel periodo di ogni altra attività di "FONDO FV VIVADUE".
La consistenza media nel periodo dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione definito al fine della determinazione del rendimento medio di "FONDO FV VIVADUE".
5. La Compagnia si riserva di apportare al punto 4. di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

GLOSSARIO

(data ultimo aggiornamento: 30.05.2011)

Anno assicurativo: Periodo che va da ogni ricorrenza annuale alla successiva.

Appendice: Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia e il Contraente.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario delle prestazioni. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve le prestazioni previste dal contratto quando si verificano gli eventi assicurati. Può coincidere o meno con il Contraente e con l'Assicurato.

Compagnia (o Impresa di assicurazione): Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Condizioni di assicurazione: Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi: Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può confliggere con quello del Contraente.

Consolidamento: Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito annualmente, e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti e conseguentemente le prestazioni stesse non possono mai diminuire.

Contraente: Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia ed esercita i diritti contrattuali.

Costi (o spese): Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Data di conclusione del contratto: Coincide con la data in cui la Compagnia ha acquisito la valuta del mezzo di pagamento utilizzato per corrispondere il premio. Nel caso di utilizzo di più mezzi di pagamento, la data di conclusione del contratto coincide con l'ultima data di valuta dei mezzi di pagamento utilizzati.

Data di decorrenza del contratto: Data in cui entra in vigore il contratto e diventano efficaci le garanzie ivi previste. Coincide con la data di conclusione del contratto.

Data di scadenza: Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Data di valuta: Data a partire dalla quale la Compagnia ha la disponibilità dell'importo corrispondente al premio versato; dipende dal mezzo di pagamento utilizzato.

Durata del contratto: Intervallo di tempo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.

Età dell'Assicurato: Per età deve intendersi "età assicurativa" ossia la modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo: Documentazione da consegnare al potenziale cliente, composta da: Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni di assicurazione comprensive del Regolamento della gestione separata, Glossario e Modulo di proposta.

Gestione separata: Fondo appositamente creato dalla Compagnia e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività della stessa nella quale confluiscono i premi versati a fronte di contratti con partecipazione agli utili.

Imposta sostitutiva: Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi a essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Nota di copertura: Documento probatorio del contratto, emesso dalla Compagnia ai sensi dell'art. 1888 del codice civile.

Nota informativa: Documento, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP, che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della stipula del contratto. Contiene informazioni relative alla Compagnia e alle caratteristiche assicurative e finanziarie del contratto.

Opzione: Clausola del contratto di assicurazione, secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

Partecipazione agli utili: Insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la modalità di retrocessione di una parte dei rendimenti realizzati dalla gestione separata associata al contratto.

Premio: L'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte delle prestazioni assicurate dal contratto.

Progetto Esemplificativo (in forma generica e personalizzata): Ipotesi di sviluppo delle prestazioni assicurate redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnata al potenziale Contraente.

Regolamento della gestione separata: Insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di assicurazione, che regolano la gestione separata.

Ricorrenza annuale: L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto totale o parziale: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiederne la liquidazione in via capitale, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di assicurazione.

Riserva Matematica: Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per far fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata con periodicità annuale.

Scheda sintetica: Documento informativo sintetico, redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP, che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della stipula del contratto descrivendone le principali caratteristiche.

Soggetti del contratto: La Compagnia, il Contraente e l'Assicurato.

Sostituto d'imposta: Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Tasso di rendimento della gestione separata: Rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata nel periodo indicato nelle Condizioni di assicurazione.

Tasso di rivalutazione: Rendimento anno che viene utilizzato per il calcolo della rivalutazione delle prestazioni assicurate.



FIDEURAM
Vita

Fideuram Certa

**ASSICURAZIONE SULLA VITA NELLA FORMA
“MISTA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO”**

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 30.05.2011



Fideuram Vita SpA

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 • 00193 Roma • Telefono +39 06 357111 - Fax +39 06 35714509 • Capitale Sociale € 356.946.836 i.v. • Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 10830461009 • Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. • Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00175

Fideuram Vita è una società del gruppo

INTESA  **SANPAOLO**

54

Luogo _____

Data 

INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E GENERALITÀ DEL CONTRAENTE

CODICE FISCALE
O PARTITA IVA

SCHEDA DI CENSIMENTO ANAGRAFICO

(barrare la casella se allegata)

COGNOME O DENOMINAZIONE

[illegible]**INDIRIZZO DI CONTRATTO**

(da compilare solo in caso si desideri che la corrispondenza relativa al presente contratto venga inviata al seguente indirizzo, diverso da quello del **CONTRAENTE** ha già fornito come residenza)

INDIRIZZO _____

LOCALITÀ	PROVINCIA
----------	-----------

NAZIONE (se estera)

(da compilare nel caso si desideri che la corrispondenza venga inviata al **CONTRAENTE** ma **PRESSO** il nominativo di seguito indicato, rinunciando alla possibilità di domiciliazione della corrispondenza presso il *private banker*)

[illegible]

GENERALI DELLA SICURTÀ

ASSICURATO (riportare solo la parola **Contraente** nel campo Cognome se coincidente con il Contraente, o vero compilare per intero se l'Assicurato non coincide con il Contraente)

COGNOME

Data di nascita

SESSO

COMUNE DI NASCITA

NAZIONE DI NASCITA (se estera)

CODICE FISCALE

INDIRIZZO _____

LOCALITÀ		CAP	PROVINCIA
----------	--	-----	-----------

NAZIONE
(se estera)

PRESTAZIONI ASSICURATE

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine della durata contrattuale, Fideuram Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati il capitale iniziale sotto indicato, rivalutato con le modalità riportate nelle Condizioni di assicurazione.

CAPITALE ASSICURATO INIZIALE € . . ,

In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, Fideuram Vita S.p.A. pagherà ai Beneficiari designati un capitale determinato con le modalità riportate nelle Condizioni di assicurazione.

PREMIO

PREMIO UNICO per un totale di € . . . (comprensivo di caricamenti)

Qualora il versamento avvenga attraverso girofondi l'importo del premio potrà variare nella misura massima del 10%.

DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI

IN CASO DI MORTE (barrare l'opzione scelta)

- E** ☐ gli eredi testamentari dell'Assicurato, o in mancanza gli eredi legittimi, in parti uguali
- F** ☐ il coniuge dell'Assicurato, al verificarsi dell'evento; in difetto i figli dell'Assicurato, nati e nati, in parti uguali
- S** ☐ altri

Beneficiario n. 1

CODICE FISCALE O PARTITA IVA % DEL CAPITALE ,

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

Beneficiario n. 2

CODICE FISCALE O PARTITA IVA % DEL CAPITALE ,

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

Beneficiario n. 3

CODICE FISCALE O PARTITA IVA % DEL CAPITALE ,

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

Le eventuali modifiche e/o revocche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento; a pena di inefficacia della designazione, la dichiarazione del Contraente deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza ai fini dell'attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo".

IN CASO DI VITA (barrare l'opzione scelta)

- A** ☐ l'Assicurato
- C** ☐ il Contraente
- S** ☐ altri

Beneficiario n. 1

CODICE FISCALE O PARTITA IVA % DEL CAPITALE ,

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

Beneficiario n. 2

CODICE FISCALE O PARTITA IVA % DEL CAPITALE ,

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

Beneficiario n. 3

CODICE FISCALE O PARTITA IVA % DEL CAPITALE ,

COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE

Le eventuali modifiche e/o revocche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o, in caso di Contraente diverso dall'Assicurato, disposte per testamento; a pena di inefficacia della designazione, la dichiarazione del Contraente deve inequivocabilmente fare specifica menzione della presente polizza ai fini dell'attribuzione, della revoca o della modifica del beneficio disposto a favore del "terzo".

ULTERIORI DATI CONTRATTUALI

Durata contrattuale anni Classe di Patrimonio Assicurativo Futuro (N.B. Attribuire la classe C se intercorrono le condizioni per l'applicazione degli sconti indicate nel Fascicolo informativo)

CARICAMENTI PER ATTIVITA' DI ACQUISIZIONE ED AMMINISTRAZIONE , % DEL PREMIO

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ASSEGNI BANCARI O CIRCOLARI

Il Contraente allega alla presente proposta di assicurazione:

- assegni bancari emessi dal Contraente all'ordine **Fideuram Vita S.p.A. - NON TRASFERIBILI**;
- assegni bancari o circolari girati dal Contraente all'ordine **Fideuram Vita S.p.A. - NON TRASFERIBILI**.

SPECIE DEL TITOLO (*)	CODICE ABI	CAB	NUMERO COMPLETO DELL'ASSEGNO	IMPORTO EURO
0				
0				
0				
A. TOTALE ASSEGNI				

(*) AB = Assegno bancario; AC = Assegno circolare

GIROFONDI DA LIQUIDAZIONE DI FONDI COLLOCATI DA BANCA FIDEURAM S.p.A.

Il Contraente, in quanto Mandante avente titolo ad operare sui contratti richiamati nel presente riquadro, richiede le liquidazioni con le modalità sotto descritte e dispone che il relativo controvalore sia utilizzato ai fini della presente sottoscrizione.

CODICE CONTRATTO DA LIQUIDARE	CODICE COMPARTIMENTO	TIPO LIQUIDAZIONE (P = PARZIALE T = TOTALE)	IMPORTO A LIQUIDARE EURO (**)
B. TOTALE GIROFONDI			

(**) In caso di liquidazioni totali, tale dato è necessariamente approssimativo e calcolato sulla base dell'ultimo valore conosciuto della quota/azione.

ADDEBITI SUI C/C PRESSO BANCA FIDEURAM S.p.A.

Il Contraente, in quanto Correntista o Delegato avente titolo ad operare sui conti correnti richiamati nel presente riquadro, autorizza gli addebiti sul conto corrente Fideuram Vita S.p.A. e dispone che il relativo importo sia utilizzato al fine della presente sottoscrizione.

I T				I T				IMPORTO EURO			
COD. PAESE	CIN	IBAN	CIN	CODICE ABI	CAB	NUMERO COMPLETO DEL CONTO					
0	3	2	9	6	0	1	6	0	1	0	0
0	3	2	9	6							6
C. TOTALE ADDEBITI											

ULTERIORI MEZZI DI PAGAMENTO

N. ☐ (indicare nella casella il numero delle eventuali distinte supplementari allegate)

TOTALE C/C + C
TOTALE EVENTUALI DISTINTE SUPPLEMENTARI
TOTALE MEZZI DI PAGAMENTO

CONSEGNA DEL FASCICOLO INFORMATIVO

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo Mod. 540114 - Ed. 05/2011, contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Regolamento della Gestione Separata e il Modulo di proposta.

FIRMA DEL CONTRAENTE

O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE IN CASO DI PERSONA GIURIDICA O INCAPACE DI AGIRE

DICHIARAZIONI, FIRME DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Il sottoscritto Contraente:

- dichiara di avere il proprio domicilio in Italia;
- dichiara di conoscere ed approvare espressamente le Condizioni di assicurazione regolanti il contratto che gli sono state sottoposte, conformi a quelle riportate nel Fascicolo informativo Mod. 540114 - Ed. 05/2011;
- dichiara di essere a conoscenza che la conclusione del contratto coincide con l'ultima tra le date di valuta, indicate di seguito, dei mezzi di pagamento utilizzati per la corresponsione del premio e che la Società di Gestione del Fondo, al momento della conclusione del contratto, emetterà una Nota di copertura ai sensi dell'art. 1888 del codice civile;

Mezzo di pagamento	Data di Valuta
Assegno bancario o circolare	Terzo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento del titolo presso Fideuram Vita S.p.A.
Girofondo	Giorno in cui la Società di Gestione del Fondo mette a disposizione di Fideuram Vita S.p.A. l'importo liquidato
Addebito su c/c presso Fideuram Vita S.p.A.	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Fideuram Vita S.p.A.
Bonifico da altri c/c	Giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della disposizione presso Fideuram Vita S.p.A. ovvero, se successiva, quella indicata nella disposizione di bonifico

- dichiara di essere stato informato del diritto di recesso la cui disciplina è riportata nell' art. 10 delle Condizioni di assicurazione, e prende atto che in caso di recesso la Società tratterà, a titolo di rimborso, l'importo di € 50,00;
- dispone che in caso di suo decesso nel corso della durata contrattuale la contraenza passi in capo all'Assicurato.

FIRMA DELL'ASSICURATO

O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE IN CASO DI ASSICURATO INCAPACE DI AGIRE
(SE DIVERSO DAL CONTRAENTE AI SENSI DELL'ART. 1919 C.C.)

FIRMA DEL CONTRAENTE

O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE IN CASO DI PERSONA GIURIDICA O INCAPACE DI AGIRE

Il sottoscritto Contraente dichiara, infine, di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, l'articolo 6 (La designazione dei Beneficiari), l'articolo 11 (Il Riscatto) e l'articolo 13 (I pagamenti della Compagnia e la documentazione richiesta) delle Condizioni di assicurazione.

FIRMA DEL CONTRAENTE

O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE IN CASO DI PERSONA GIURIDICA O INCAPACE DI AGIRE

SPAZIO RISERVATO AL PRIVATE BANKER

CODICE PRODUTTORE	CODICE PRIVATE BANKER	CODICE PRIVATE BANKER SPLIT	% SPLIT
Cognome e Nome del Produttore	Cognome e Nome del private banker	Cognome e Nome del private banker Split	
FIRMA DEL PRODUTTORE	FIRMA DEL PRIVATE BANKER	FIRMA DEL PRIVATE BANKER SPLIT	

IL PRIVATE BANKER È UN PROFESSIONISTA DELLA CONSULENZA FINANZIARIA, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA ISCRITTO ALL'ALBO DEI PROMOTORI FINANZIARI.



Fideuram Vita SpA

Sede Legale: Via Ennio Quirino Visconti, 80 • 00193 Roma • Telefono +39 06 357111 - Fax +39 06 35714509 • Capitale Sociale € 356.946.836 i.v. • Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 10830461009 • Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. • Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00175

Fideuram Vita è una società del gruppo

